

Minorenni in viaggio: obbligatorio il documento individuale

Che cos'è

Dal 26 di giugno 2012 tutti i minori dovranno avere il proprio passaporto, non essendo più valida da questa data l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore.

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che dal 26 giugno 2012 il minore potrà viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori che riportano le iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

La norma precisa che i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14. Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

Come funziona

Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare

Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14

Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

Il minore può viaggiare:

- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
- con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
- fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)

Cosa fare

Per richiedere il rilascio del passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali), che devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione.

Nel caso di mancanza dell'assenso di entrambi i genitori, occorre essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.

Nel caso di impossibilità a presentarsi per la dichiarazione di uno dei genitori, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

Per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), affinché l'Ufficiale possa procedere alla verifica che la foto ritragga la persona che lo richiede.